

Codice A1802B

D.D. 3 ottobre 2022, n. 3014

**Ordinanza Capo Dipartimento Protezione civile 710/2020. Delibera Consiglio Ministri 24/12/2020. Approvazione, in attuazione della D.G.R. 22-2577 del 18/12/2020, dei criteri per erogazione contributi per ristoro danni a privati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 2-3 ottobre 2020 nei territori di cui alle perimetrazioni ex Ordinanze Commissariali n. 1/A18.00A/710 del 11/11/2020 e n. 4/A18.00A.**



**ATTO DD 3014/A1802B/2022**

**DEL 03/10/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1802B - Infrastrutture e pronto intervento**

**OGGETTO:** Ordinanza Capo Dipartimento Protezione civile 710/2020. Delibera Consiglio Ministri 24/12/2020. Approvazione, in attuazione della D.G.R. 22-2577 del 18/12/2020, dei criteri per erogazione contributi per ristoro danni a privati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 2-3 ottobre 2020 nei territori di cui alle perimetrazioni ex Ordinanze Commissariali n. 1/A18.00A/710 del 11/11/2020 e n. 4/A18.00A/710 del 21/01/2021. Determine dirigenziali n. 2897/A1802B/2021 dell'11/10/2021 e n. 2332/A1802B/2022 del 27/07/2022. Proroga del termine per la realizzazione dei lavori, ex art. 14 dell'ALLEGATO 1 alla D.G.R. n. 22-2925 del 26/02/2021.

Premesso che l'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice di protezione civile) sancisce che:

1. per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione

interessata dall'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;

d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;

e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

f) all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all'articolo 28.

Premesso, inoltre, che:

nei giorni 2-3 ottobre 2020 il territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando l'isolamento di alcune località, l'evacuazione di alcune famiglie dalle loro abitazioni e la perdita di tre vite umane;

i summenzionati eventi hanno provocato movimenti franosi, allagamenti, danneggiamenti alle strutture viarie e ad edifici pubblici e privati, nonché alla rete di servizi essenziali;

con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10/11/2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza per i territori delle province di Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;

per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici di cui sopra, il Presidente della regione Piemonte è stato nominato, Commissario delegato per il proprio ambito territoriale con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (O.C.D.P.C.) n. 710 del 09/11/2020;

ai sensi dell'articolo 7 della suddetta Ordinanza, il Commissario delegato deve definire per ciascun comune la stima delle risorse necessarie al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico sociale di cui all'art. 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

Dato atto che:

con Ordinanza Commissariale n. 1/A18.00A/710 del 11 novembre 2020 recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della provincia di Imperia nella Regione Liguria. Individuazione dell’elenco dei Comuni colpiti ai fini della sospensione dei mutui relativi a edifici distrutti o resi inagibili, ai sensi dell’art. 6 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 710/2020*” sono stati individuati i comuni inseriti nella perimetrazione dell’evento;

con le note prot. n. 30199 del 06/10/2020 e n. 33530 del 30/10/2020 il Presidente della Regione Piemonte ha chiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri l’estensione dello stato di emergenza anche per i comuni della Città Metropolitana di Torino interessati dalle piene e dall’attività fluvio-torrentizia dei corsi d’acqua e per i comuni della provincia di Alessandria rispettivamente interessati dall’esondazione del fiume Sesia, che hanno provocato notevoli danni anche ai privati.

Preso atto:

della delibera del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2020 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza anche per la Città Metropolitana di Torino e per i Comuni di Balzola (AI), di Bozzole (AI) di Valmacca (AI) e di Villanova Monferrato (AI) nella Provincia di Alessandria;

delle note prot. n. 57380 del 18/11/2020 e n. 4100 del 28/01/2021 con cui è stata avviata la ricognizione dei danni ai privati e alle attività economiche e produttive con i moduli B1 e C1 predisposti dal Dipartimento di Protezione Civile di Roma.

Dato atto che:

con l’Ordinanza Commissariale n. 4/A18.00A/710 del 21 gennaio 2021 recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2-3 ottobre 2020 nel territorio della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della provincia di Imperia nella Regione Liguria. Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 22 ottobre 2020 al territorio della Città Metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato nella Regione Piemonte e nei Comuni di Albenga (SV) e di Casarza Ligure (GE) di Maissana (SP) nella Regione Liguria. Individuazione dell’elenco dei comuni colpiti ai fini della sospensione dei mutui relativi a edifici distrutti o resi inagibili, ai sensi dell’art. 6 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 710/2020*” sono stati individuati i comuni inseriti nella perimetrazione dell’evento.

Richiamato che:

con L.R. n. 30/2020 la Regione Piemonte, al fine di concorrere al ripristino dei danni causati dagli eventi alluvionali di cui sopra, ha previsto di destinare contributi ai privati di cui alla lettera c) art. 25 comma 2, danneggiati dagli eventi in questione autorizzando la spesa di euro 7.500.000,00;

con la D.G.R. n. 22-2577 del 18 Dicembre 2020, avendo richiamato nelle premesse la suddetta richiesta di estensione dello stato di emergenza, si è stabilito di destinare, in attuazione dell’articolo 7 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile. n. 710 del 09/11/2020, la somma complessiva di Euro 7.500.000,00 per il ristoro dei danni ai privati di cui all’art. 25, comma

2, lettera c) del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 a seguito dei soprarichiamati eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2-3 ottobre 2020;

con la Determina Dirigenziale n. 3592/A1802B/2020 del 22 dicembre 2020 ha disposto l'impegno della somma di euro 7.500.000,00 sul Capitolo di Bilancio n. 233981/2020;

con la D.G.R. n. 22-2925 del 26 Febbraio 2021 recante "*Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile 710/2020. Delibera Consiglio dei Ministri 24/12/2020. Approvazione, in attuazione della DGR 22-2577 del 18/12/2020, dei criteri per erogazione contributi per ristoro danni a privati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 2-3 ottobre 2020 nei territori di cui alle perimetrazioni ex Ordinanze Commissariali n. 1/A18.00A/710 dell'11/11/2020 e n. 4/A18.00A/710*" sono stati approvati i criteri per la determinazione e la concessione ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 2-3 ottobre 2020;

con D.D. n. 2897/A1802B/2021 è stato approvato l'elenco dei contributi per l'importo di € 2.692.842,29 integrato poi con la determinazione dirigenziale n. 2332/A1802B/2022 del 27/07/2022;

considerato che numerosi beneficiari hanno difficoltà a terminare i lavori entro i termini stabiliti dall'art. 14 dell'ALLEGATO 1 alla D.G.R. n. 22-2925 del 26/02/2021, molte amministrazioni comunali hanno richiesto la proroga del termine per l'esecuzione degli interventi che verrà prorogato di nove mesi; pertanto entro il 30 settembre 2023 i privati dovranno presentare la documentazione tecnica comprovante le spese sostenute;

entro il 31 Dicembre 2023 i Comuni dovranno trasmettere l'elenco riepilogativo a rendicontazione degli importi dei contributi effettivamente spettanti ed erogati e dei relativi beneficiari, evidenziando eventuali economie rispetto alle risorse finanziarie ad essi trasferite.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice di protezione civile);
- Delibere C.D.M. n. 22.10.2020 e n. 24.12.2020 di dichiarazione dello stato di emergenza;
- O.C.D.P.C. n. 710/2020;
- O.C. n. 1/A18.00A/710 dell'11/11/2020;
- O.C. n. 4/A18.00A/710 del 21/01/2021;
- L.R. n. 30/2020 di approvazione dell'assestamento di bilancio;
- D.G.R. n. 22-2577 del 18 Dicembre 2020;
- D.D. n. 3592/A1802B/2020 del 22/12/2020;
- D.G.R. n. 22-2925 del 26 Febbraio 2021;
- D.D. n. 2897 dell'11/10/2021;
- D.D. n. 2332 del 27/07/2022.

*determina*

- di prorogare il termine per l'esecuzione degli interventi per i beneficiari di nove mesi rispetto alla data indicata nell'ALLEGATO 1 alla D.G.R. n. 22-2925 del 26/02/2021; pertanto entro il 30 settembre 2023 i privati dovranno presentare la documentazione tecnica comprovante le spese sostenute;

- entro il 31 Dicembre 2023 i Comuni dovranno trasmettere l'elenco riepilogativo a rendicontazione degli importi dei contributi effettivamente spettanti ed erogati e dei relativi beneficiari, evidenziando eventuali economie rispetto alle risorse finanziarie ad essi trasferite.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L'estensore  
Angela Vitale

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)  
Firmato digitalmente da Graziano Volpe